



Le misure per il lavoro nella Legge di Bilancio 2020

(Legge 16 dicembre 2019 n.160)

Convegno 20 gennaio 2020

Dott. Michele Varese

Componente della Commissione Diritto del Lavoro ODCEC di Roma





**AUTO AZIENDALI AD USO PROMISCUO
CAMBIA LA TASSAZIONE DEI FRINGE BENEFIT**



La legge di Bilancio 2020 riscrive le regole di tassazione dei **fringe benefits*** inerenti le auto aziendali concessi aziendali ad uso promiscuo ai dipendenti e ai lavoratori "parasubordinati" (amministratori di società)

All'art.1 comma 632 il legislatore ha introdotto una **progressiva penalizzazione**, in termini di imposizione fiscale, dell'uso dei veicoli ad alta emissione di CO2, dunque particolarmente inquinanti.

***Fringe benefits=** emolumenti retributivi erogati al dipendente in natura, ovvero sotto forma di bene o di servizio.



DUPLICE EFFETTO IN BUSTA PAGA

In base alla nuova disciplina, l'assegnazione di veicoli ad alta emissione di CO₂, comporterà, a partire dal 2020, un duplice effetto:

- Il raddoppio del valore fiscalmente imponibile in capo al dipendente;
- Il corrispondente aumento della contribuzione dovuta.





FRINGE BENEFIT

DETERMINAZIONE IMPONIBILE CONVENZIONALE

Per procedere correttamente alla tassazione del **Fringe benefit** auto aziendale ad uso promiscuo è necessario determinare il **valore convenzionale auto**.

Il procedimento di calcolo deve essere effettuato come segue:

1. ricavare dalle **tabelle ACI** il costo chilometrico riferito al tipo autovettura;
2. Moltiplicarlo per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri;
3. Determinare la quota identificabile come fringe benefit applicando l'aliquota prevista per legge;
4. calcolare l'importo imponibile mensile, dividendo l'importo del fringe per 12.



**NOVITA' IN
VIRGORE DA LUGLIO 2020**



La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto **4 soglie di emissione** di anidride carbonica:

fino a 60 g/Km	fringe benefit imponibile al 25%
da 61 a 160 g/Km	fringe benefit imponibile al 30%
da 161 a 190 g/Km	fringe benefit imponibile al 40%, aumentato al 50% dal 2021
oltre 190 g/Km	fringe benefit imponibile al 50%, aumentato al 60% dal 2021



ESEMPIO DI CALCOLO COMPARATO
AUTO ALTAMENTE INQUINANTE



Auto aziendale: Toyota Auris 1.4 D-4D da 90 Cv

Fringe benefit: costo per Km ACI 42,24 centesimi x 15.000 chilometri= **6.366 euro**

Tassazione per contratto stipulato entro il 30 giugno 2020

Imponibile: 1.900,80 euro (30% del fringe benefit)

Imponibile mensile: $1.900,80/12= 158,40$ euro al mese

Tassazione per contratto stipulato a partire dal 1° luglio 2020

Imponibile: 3.801,60 euro (60% del fringe benefit)

Imponibile mensile: $3.801,60/12= 316,80$ euro al mese

**Aumento imponibile
mensile: 158,40 euro**



IN CONCLUSIONE

Premiate le aziende che sceglieranno veicoli a bassa emissione.

	VANTAGGI	SVANTAGGI
% determinazione fringe	- 5% imponibile per auto a bassa emissione	+30% per auto ad altissima emissione (dal 2021)
Imponibilità fiscale	Ridotta per auto a bassissima emissione	Raddoppiata per auto ad altissima emissione (dal 2021)
Imponibilità contributiva	Ridotta per auto a bassissima emissione	Raddoppiata per auto ad altissima emissione (dal 2021)



DEDUCIBILITA' DEL COSTO PER IL DATORE DI LAVORO

Nessuna variazione ha invece interessato le percentuali di «deducibilità» dei costi sostenuti per i veicoli aziendali.

La deduzione dei costi effettivi sostenuti per l'autovettura, concessa in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta a un dipendente, **è pari al 70%**.

In caso di assegnazione all'amministratore, invece, **la deduzione dei costi è del 100%, nel limite del fringe benefit tassato, mentre l'eccedenza è deducibile al 20%**.

Se il dipendente non prende servizio dal primo gennaio ma successivamente, il periodo di imposta va ragguagliato all'anno.




BUONI PASTO NOVITA' PER IL 2020

Per i buoni pasto è prevista una rimodulazione dei limiti di esenzione fiscale:

- per i **buoni pasto cartacei** il limite passa da **5,29 a 4,00 euro**;
- per i **buoni pasto elettronici** il limite invece sale da **7,00 a 8,00 euro**.

La novità, prevista dal comma 877 art.1 della Legge di Bilancio è entrata in vigore dal 01 gennaio 2020 e si ipotizza che si applicherà ai buoni pasto assegnati a partire da quella data, mentre per quelli consegnati entro il **12 gennaio 2020 (per il principio di cassa allargata)** restano in vigore i limiti della normativa precedente.





ESONERO CONTRIBUTIVO GIOVANI ECCELLENZE

(art.1 co. 11 L.160/2019)

Si prevede l'operatività dell'incentivo c.d. *"bonus eccellenze"*, di cui all'art.1 co 706 ss della L.30.12.2018 n.145 (Legge di Stabilità 2019), attraverso:

- ❖ **l'abrogazione** dell'art.1 co 714 della L.145/2018, che subordinava la fruizione dell'incentivo all'emanazione di una circolare da parte dell'INPS;
- ❖ **l'applicazione**, dall'01.01.2020, delle procedure, delle modalità e dei controlli previsti per l'esonero contributivo per gli *"under 35"* (di cui all'art.1 co. 100-108 della L.27,12,2017 n.205).

MISURA E CARATTERE DELLO SGRAVIO

Sgravio contributivo, sulla quota datoriale, pari ad euro 8.000,00 per 12 mesi

L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il **1.1.2019** e il **31.12.2019**:

- hanno assunto giovani altamente qualificati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale;
- oppure hanno trasformato il contratto di lavoro a tempo determinato a tempo indeterminato.

I lavoratori devono aver conseguito nel periodo compreso tra il 1.1.2018 e il 30.06.2019:

- una laurea magistrale con voto 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110) prima del compimento del 30° anno di età;
- Un dottorato di ricerca prima del compimento dei 34 anni di età.



ATLETE PROFESSIONISTE:ESONERO CONTRIBUTIVO **(art.1 co. 181 L.160/2019)**

Viene introdotta un'agevolazione di carattere contributivo al fine di:

- ❖ **promuovere** il professionismo nello sport femminile;
- ❖ **estendere** alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportive.

Alle società sportive femminili, che stipulano con le atlete contratti di lavoro per gli anni 2020,2021 e 2022, si consente di poter richiedere l'esonero dal versamento:

- del 100% dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica;
- Entro il limite massimo di 8.000,00 euro su base annua.

I contratti di lavoro sportivo in questione devono essere stipulati ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 23.3.81 n.91



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Michele Varese

dottorevarese@gmail.com

